

## 17) MISURE FISCALI DISPOSTE DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 "CURA ITALIA"

Il decreto Cura Italia ha prodotto effetti significativi sul calendario fiscale, determinandone la rimodulazione a seguito della sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e di alcuni versamenti in esso previsti.

Per quanto riguarda i versamenti tributari e contributivi:

Norma e destinatari	Adempimento	Scadenza pre Cura Italia	Scadenze post Cura Italia
Art. 60 Decreto Legge 18/2020	Tutti i versamenti nei confronti della P.A.: IVA, imposta sugli intrattenimenti (ISI), contributi INPS (anche Gestione separata) ritenute alla fonte, premi INAIL	16 marzo 2020	20 marzo 2020
Art. 62, comma 2 Decreto Legge 18/2020  Solo per esercenti attività di impresa, arte o professione aventi sede legale o operativa o domicilio fiscale nei territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro	Ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente o assimilato, trattenute dell'addizionale regionale e comunale, IVA, contributi INPS e premi INAIL	Dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2020	Pagamento in un'unica soluzione entro il 1° giugno (31 maggio 2020 è Domenica) O Rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di maggio
Art. 62, comma 3 Decreto Legge 18/2020  Solo per esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi sede legale o operativa o domicilio fiscale nelle province di BERGAMO, CREMONA, LODI e PIACENZA	Versamenti IVA La misura opera a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti	Dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2020	
Art. 62, comma 7 Decreto Legge 18/2020  Solo per soggetti con ricavi non superiori a 400.000 € nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta in relazione a ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 ed il 31 marzo 2020	Tra il 17 ed il 31 marzo 2020	
Art. 61, comma 2, Decreto Legge 18/2020 Solo soggetti elencati dalla norma	Ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilato, trattenute addizionale comunale	Dal 21 febbraio	

	e regionale, contributi INPS e premi INAIL	2020 al 30 aprile 2020	
Art. 61 comma 2, Decreto Legge 18/2020 Soggetti elencati dalla norma + tour operator, agenzie di viaggio, imprese turistico-recettive	Versamenti IVA in scadenza marzo 2020	Dal 1 al 31 marzo 2020	
Art. 61, comma 5 Decreto Legge 18/2020  Solo per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive sia professionistiche che dilettantistiche	Ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilato, trattenute addizionale comunale e regionale, contributi INPS e premi INAIL	Dal 21 febbraio 2020 al 31 maggio 2020	Pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 O Rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di giugno
Art. 61, comma 1 Decreto Legge 18/2020  Per tutti i contribuenti	Sospensione adempimenti tributari diversi da ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale	Tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020	30 giugno 2020
Art. 68, comma 3 Decreto Legge 18/2020  Per tutti i contribuenti	Rata Rottamazione <i>ter</i>	28 febbraio 2020	1° giugno 2020 (31 maggio è Domenica)
Art. 68, comma 3 Decreto Legge 18/2020  Per tutti i contribuenti	Rata "saldo e stralcio"	31 marzo 2020	
Art. 68, comma 1 Decreto Legge 18/2020  Per tutti i contribuenti	Sospensione dei termini per versamenti derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartelle di pagamento emesse da agenti riscossione;</li> <li>- Avvisi di accertamento esecutivi (avvisi ex art. 29 Decreto Legge 78/2010);</li> <li>- Avvisi di addebito INPS (avvisi ex art. 30 Decreto Legge 78/2010)</li> </ul>	Dall'8 marzo al 31 maggio 2020	Pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020

Solo per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni di cui all'Allegato 1 DPCM 1° marzo 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) continuano a valere le sospensioni disposte dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020 (Art. 62, comma 4 Decreto Legge 18/2020).

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza pre modifica</b>	<b>Scadenza post modifica</b>
IVA febbraio 2020, imposta sull'intrattenimento, IVA su apparecchi da intrattenimento	16 marzo 2020	Pagamento in un'unica soluzione entro il 1° giugno (31 maggio 2020 è Domenica) O
Rata rottamazione <i>ter</i>	28 febbraio 2020	Rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020
Rata rottamazione "saldo e stralcio"	31 marzo 2020	
Comunicazioni liquidazioni IVA relativa ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 ed al 4° trimestre 2019	2 marzo 2020	Entro 30 aprile 2020
Invio Certificazione Unica 2020	9 marzo 2020	

Si ricorda che per i soggetti di cui sopra, sempre in virtù del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, nel periodo 23 febbraio 2020-30 aprile 2020, sono sospesi i versamenti per:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

La scadenza di tali versamenti è prorogata al 1° giugno 2020.

Per completezza si ricorda che già il decreto-legge 9/2020 aveva modificato alcune scadenze del calendario fiscale. Tali modifiche si applicavano a tutto il territorio nazionale.

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenze ante modifica</b>	<b>Scadenze post modifica</b>
Comunicazioni enti esterni (banche, università, assicurazioni, enti previdenziali, asili nido, università ecc..)	28 febbraio 2020	31 marzo 2020
Trasmissione Certificazione Unica Agenzia delle Entrate	9 marzo 2020	

Pubblicazione 730 precompilato	15 aprile 2020	5 maggio 2020
Invio 730 precompilato	23 luglio 2020	30 settembre 2020

## Chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate

L'entità delle misure introdotte con i vari provvedimenti emanati dal Governo ha spinto l'Agenzia delle Entrate a fornire, a più riprese, chiarimenti in ordine all'applicabilità delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti in scadenza nonché a fornire indicazioni sullo svolgimento di alcuni procedimenti.

### Risoluzione n. 12/E - 18 marzo 2020

L'Agenzia ha specificato che la misura di cui all'art. 60 decreto legge 17 marzo 2020 n. 1<sup>1</sup> è applicabile ai versamenti, in scadenza al 16 marzo 2020, dovuti dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, con riguardo all'art. 8, comma 1 decreto legge 2 marzo 2020 n. 9<sup>2</sup>, l'Agenzia ha precisato che la misura, ripresa dall'art. 61, comma 2 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, vada estesa **anche** ai soggetti operanti nei settori di cui dalla lettera a) alla q) del comma 2.

Per tutti i suddetti soggetti il comma 3 dell'art. 61 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha anche disposto la sospensione dei termini per i versamenti IVA in scadenza a marzo 2020.

Le attività economiche individuate dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere dalla a) alla q) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con i relativi codici ATECO, sono le seguenti:

49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano); 49.20.00 - trasporto ferroviario di merci; 49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane; 49.32.10 - trasporto con taxi; 49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente; 49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano; 49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.; 49.41.00 - trasporto di merci su strada; 49.42.00 - servizi di trasloco; 50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri; 50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci; 50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari);

<sup>1</sup> La misura prevede la sospensione dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli previdenziali ed assistenziali, nonché con riguardo ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

<sup>2</sup> Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPCM 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria per agenzie di viaggio, tour operator ed imprese turistico recettive.

50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne; 51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri; 51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter; 51.21.00 - trasporto aereo di merci; 52.21.30 - gestione di stazioni per autobus; 55.10.00 - alberghi; 55.20.10 - villaggi turistici; 55.20.20 - ostelli della gioventù; 55.20.30 - rifugi di montagna; 55.20.40 - colonie marine e montane; 55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; 55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 55.90.10 - gestione di vagoni letto; 55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; 56.10.11 - ristorazione con somministrazione; 56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 56.10.30 - gelaterie e pasticcerie 56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti; 56.10.42 - ristorazione ambulante; 56.10.50 - ristorazione su treni e navi; 56.21.00 - catering per eventi, banqueting; 56.29.10 - mense; 56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale; 56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina; 59.14.00 - attività di proiezione cinematografica; 77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri; 77.21.01 - noleggio di biciclette; 77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò); 77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative; 77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale; 77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri; 77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza; 79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio; 79.12.00 - attività dei tour operator; 79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento; 79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio; 79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici; 82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere; 82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.; 85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali; 85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari; 85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie; 85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei; 85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali; 85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali; 85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman; 85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica; 85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); 85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori; 85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi; 85.52.01 - corsi di danza; 85.52.09 - altra formazione culturale; 85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche; 85.59.10 - università popolare; 85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale; 85.59.30 - scuole e corsi di lingua; 85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.; 85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico; 85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione; 88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili; 90.01.01 - attività nel campo della

recitazione; 90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche; 90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 90.02.02 - attività nel campo della regia; 90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; 90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; 91.01.00 - attività di biblioteche e archivi; 91.02.00 - attività di musei; 91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera; 92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta; 92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; 93.11.10 - gestione di stadi; 93.11.20 - gestione di piscine; 93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti; 93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.; 93.12.00 - attività di club sportivi; 93.13.00 - gestione di palestre; 93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi; 93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee; 93.19.92 - attività delle guide alpine; 93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.; 93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici; 93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili; 93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; 93.29.30 - sale giochi e biliardi; 93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.; 94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby; 96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali); 96.04.20 - stabilimenti termali; 96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie.

### **Circolare n. 4/E – 20 marzo 2020**

L'art. 67, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

L'Agenzia, dopo aver ricordato che la misura si applica ai termini delle istanze di interpello riguardanti:

- casi in cui ricorra obiettiva incertezza in merito all'interpretazione delle norme tributarie;
- la sussistenza delle condizioni e le valutazioni di elementi probatori astrattamente idonei all'adozione di speciali regimi fiscali espressamente previsti;
- l'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una certa fattispecie;
- la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario al fine di contrastare l'elusione di altre norme tributarie;

ha precisato che rientrano nell'ambito della sospensione anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo ex art. 6 d. lgs. n. 128/2015 e le istanze di interpello sui nuovi investimenti ex art. 2 d.lgs. n. 147/2015.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, per tutte le istanze di interpello di cui al comma 1 presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la notifica della risposta iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020 così come quelli previsti per la relativa regolarizzazione.

### **Sospensione dei termini relativi alle istanze di interpello.**

Durante il periodo di sospensione dei termini delle istanze di interpello gli Uffici dell'Agenzia continueranno a lavorare compatibilmente con la situazione di emergenza.

L'Agenzia ha tuttavia chiarito anche che, durante il periodo di sospensione, i termini per fornire risposta al contribuente sono sospesi fino allo spirare del termine di sospensione senza che, in caso di mancata risposta, possano perfezionarsi ipotesi di silenzio-assenso.

Inoltre, sono da considerarsi sospesi sia i termini relativi all'emanazione di pareri, di invio di richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, sia i termini che dispongono un obbligo per gli Uffici di rispondere per il contribuente.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di adempiere spontaneamente durante il periodo di sospensione.

Tali considerazioni valgono anche per gli interpelli presentati dai contribuenti che aderiscono al regime di cui all'art. 6 d.lgs. n. 128/2015 e decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 15 giugno 2016 (c.d. adempimento collaborativo) fatti salvi i termini abbreviati per la risposta e per la notifica della richiesta di regolarizzazione.

In questi casi, allo spirare del termine di sospensione, per stabilire quale termine inizierà o riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020 occorrerà tener conto sia dell'attività effettuata dall'Ufficio preposto che delle risposte fornite dal contribuente.

Ad esempio, nell'ipotesi di istanze di interpello ordinario, se, nel periodo di sospensione, il contribuente ha fornito riscontro alla richiesta di documentazione integrativa notificata dopo l'8 marzo, il termine di sessanta giorni entro il quale l'Ufficio è tenuto a fornire risposta al contribuente inizierà a decorrere dal 1° giugno.

### **Indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate**

Qualora l'Ufficio decida di richiedere la regolarizzazione di un'istanza, la comunicazione al contribuente dovrà contenere l'avviso che il termine per adempiere decorre dal 1° giugno 2020 a pena di inammissibilità della richiesta.

Per le istanze di interpello presentate ad un Ufficio diverso da quello competente, il termine perentorio per fornire risposta al contribuente inizia invece a decorrere dal giorno in cui l'istanza viene trasmessa all'Ufficio competente, l'Agenzia ha chiarito che per le istanze trasmesse durante il periodo di sospensione il termine per la risposta decorre, in ogni caso, dal 1° giugno 2020, a nulla rilevando, quindi, la data – precedente o successiva all'8 marzo – in cui l'istanza è stata presentata presso l'Ufficio incompetente.

Nei casi di proposizione della speciale istanza di interpello (c.d. richiesta di intervento) formulata ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare n. 19/E del 2019<sup>3</sup>, l'Agenzia ha previsto che le Direzioni regionali da interpellare dovranno inviare le richieste nel termine ordinario di trenta giorni dall'avvenuta regolare presentazione delle istanze di interpello e, sempre nei termini ordinari, dovranno inviare le comunicazioni relative all'esistenza di controlli in corso che possano interferire con le fattispecie oggetto di interpello.

L'Agenzia ha precisato che nel caso in cui l'Ufficio richieda integrazioni documentali al contribuente deve specificare nella propria richiesta che la consegna della documentazione durante il periodo di sospensione non comporta l'obbligo per l'Ufficio di rispondere entro sessanta giorni dalla ricezione, decorrendo tale termine dal 1° giugno 2020, data da cui decorre anche il termine di un anno per il deposito della suddetta documentazione.

Anche nel caso in cui la richiesta di documentazione integrativa sia già stata notificata al contribuente nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di sospensione (8 marzo 2020) e la data di pubblicazione della circolare n. 4/E (20 marzo 2020), i termini per la risposta dell'Ufficio decorreranno dal 1° giugno 2020.

Nel caso in cui la richiesta di documentazione integrativa sia stata notificata al contribuente nel periodo 8 marzo 2020-20 marzo 2020 (data di pubblicazione della Circolare n. 4/E), i termini per la risposta da parte dell'Ufficio a seguito dell'invio della documentazione da parte del contribuente, decorreranno dal 1° giugno 2020.

### **Indicazioni operative per istanze presentate in regime di adempimento collaborativo e per istanze di collaborazione e cooperazione forzata**

Il secondo periodo dell'art. 67, comma 1 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 si applica anche ai termini relativi alle istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo (art. 7, comma 2 d.lgs. n. 128/2015), nonché dei termini relativi alle istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1**bis** decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Relativamente alle istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo, l'Ufficio competente è dispensato dal rispetto del termine di centoventi giorni per la conclusione dell'istruttoria.

L'Agenzia ha specificato che la sospensione dei termini dell'art. 67 non si applica ai termini per la notifica del provvedimento di ammissione o di rigetto nonché alle richieste di documentazione integrativa di cui al punto 5.3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016 relative ad istanze di ammissione presentate prima dell'8 marzo o durante il periodo di sospensione.

---

<sup>3</sup> Si tratta di istanze di interpello formulate alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto istante. La risposta al contribuente è fornita dalla Divisione Contribuenti nei casi di maggiore complessità.

In caso di istanza di ammissione presentata dal contribuente durante il periodo di sospensione l'istanza si intenderà come presentata il 1° giugno 2020.

Per quanto riguarda le istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata l'Agenzia ha stabilito che i giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020 non verranno computati in relazione al termine di centottanta giorni per la conclusione dell'istruttoria previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2019.

Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla notifica:

- dell' "atto conclusivo dell'istruttoria" di cui al punto 5.4 del Provvedimento;
- delle richieste di documentazione integrativa di cui al punto 5.2 del Provvedimento, relative alle istanze di ammissione presentate prima dell'8 marzo 2020 o durante il periodo di sospensione.

In tale ultimo caso, l'Agenzia ha chiarito che i destinatari di tali richieste potranno presentare la relativa documentazione anche durante il periodo di sospensione ma il termine di centottanta giorni per la conclusione dell'istruttoria riprenderà/inizierà a decorrere solo dal giorno successivo a quello di termine del periodo di sospensione (ossia, dal 1° giugno 2020).

### **Circolare n. 5/E – 20 marzo 2020**

L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

È bene ricordare che ai sensi dell'art. 29 decreto legge 21 maggio 2010 n. 78, una volta ricevuto uno degli avvisi di cui sopra, il contribuente può decidere, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso, di effettuare il pagamento, usufruendo della riduzione delle sanzioni ex art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (c.d. pagamento in acquiescenza), oppure di proporre ricorso innanzi la Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. Nel primo caso il contribuente deve rinunciare all'opposizione.

Una volta decorso il termine per l'impugnazione (30 giorni dal termine ultimo per il pagamento), l'avviso diventa titolo esecutivo e decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento (o di impugnazione), la parte non pagata a titolo provvisorio viene riscossa tramite affidamento all'agente della riscossione.

L'art. 83, comma 2 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 del termine per notificare il ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie.

Conseguentemente sono sospesi anche i termini per il versamento degli importi dovuti in sede di acquiescenza e per quelli dovuti a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio, in caso di impugnazione.

In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti *esecutivi*, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo 2020, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile 2020 (il termine per ricorrere avverso un avviso notificato il 10 febbraio 2020 resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile e riprende a decorrere il 16 aprile 2020, scadendo il 18 maggio 2020), mentre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile 2020.

L'Agenzia infine ha escluso che agli avvisi di accertamento in esame non si applica la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione disposta dall'art. 68 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Questo perchè la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi di accertamento di cui all'art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010 a cui fa riferimento l'art. 68 va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010. Una lettura diversa *"sarebbe incompatibile con le disposizioni del citato art. sarebbe peraltro incompatibile con le disposizioni del citato articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010 che, come sopra illustrato, collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sospeso invece fino al 15 aprile"*.

### **Risoluzione n. 14/E – 21 marzo 2020**

L'Agenzia ha stabilito che i codici ATECO forniti con l'allegato alla risoluzione 12/E sono limitati ai casi riconducibili alle attività descritte all'art. 8 comma 1 decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 e dell'art. 61, comma 2 lettere da a) a q) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Tuttavia l'elenco fornito non ha valore esaustivo cosicché rientrano nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche le seguenti attività:

52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi; 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi; 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti); 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione; 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al

trasporto marittimo e per vie d'acqua; 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali; 52.29.21 Intermediari dei trasporti; 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci; 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei; 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali; 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari; 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri; 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

### **Circolare n. 6/E – 23 marzo 2020**

Con riguardo all'art. 67 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, l'Agenzia ha chiarito che il comma 1 del predetto articolo non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Fanno eccezione solo le attività urgenti o indifferibili.

L'Agenzia fa presente che il comma 4 dell'art. 67 decreto legge 18/2020 rinvia all' art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la sospensione.

Tale disciplina va integrata con il comma 2 dell'art. 83 decreto legge 18/2020 che prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Pertanto :

- per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile 2020;
- per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (atti impositivi per i quali, alla data di pubblicazione del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2020, era già iniziata la relativa fase di notifica, oppure atti indifferibili ed urgenti) l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disposta dall'art. 83 del decreto legge 18/2020.

Pertanto, al termine di impugnazione ordinario si applica sia la sospensione ex art. 83 del decreto legge 18/2020 che quella ordinaria di cui all'art. 6, comma 3 d.lgs. n. 218/1997 (per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente).

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
- dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;
- essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall'articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile,

il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio.

L'Agenzia specifica anche le modalità di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale.

L'identificazione del contribuente o del suo rappresentate può avvenire mediante invio a mezzo pec di copia del documento d'identità, nonché della procura se non in possesso dell'ufficio. A mezzo pec verranno anche comunicate le informazioni relative all'utenza telefonica o allo strumento di videoconferenza per il contraddittorio.

Il verbale del contraddittorio verrà redatto dando atto delle modalità telematiche con cui si svolge il contraddittorio stesso e verrà poi inviato a mezzo pec al contribuente nonché al suo rappresentate per condivisione, che ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale.

Dopo la condivisione, il contribuente (o il suo rappresentante) deve stampare il verbale e sottoscriverlo su ogni pagina e poi inviarlo, con in allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore, tramite pec all'ufficio dell'Agenzia che a sua volta invierà a mezzo pec il verbale sottoscritto dal verbalizzante dell'ufficio e protocollato.

In ogni caso la firma del verbale può avvenire anche mediante firma digitale.

**Militerni & Associati**

**Dott. Mario Minucci**